



Il Ministro per le disabilità

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro dell'istruzione e del merito

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Criteri di riparto e modalità di monitoraggio di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, per l'anno 2025 per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado e con disabilità sensoriale di ogni grado di istruzione.

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 42 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che stabilisce che le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari;

VISTO l'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ove si statuisce che nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati;

VISTO il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTO l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107;



VISTO l'articolo 139, comma 1, lettera c), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ove si statuisce che, salvo quanto previsto dall'articolo 137 dello stesso decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, che detta, per le regioni a statuto ordinario, disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e, in particolare, l'articolo 1, comma 89, che prevede il riordino delle funzioni non fondamentali delle province;

VISTE le leggi regionali di riordino delle funzioni non fondamentali emanate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;

VISTO l'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificato dall'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che «ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, (...), le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'art. 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. (...);»;

VISTO il decreto 6 settembre 2024, recante “Criteri di riparto e modalità per il monitoraggio della quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore dei comuni per l'anno 2024 per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado”;

VISTO il decreto 16 settembre 2024 recante “Criteri di riparto e modalità di monitoraggio di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, per l'anno 2024 per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado e con disabilità sensoriale di ogni grado di istruzione”;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'articolo 1:

- Comma 210 che, al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2024 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025;
- Il comma 214 che dispone che l'utilizzo del Fondo di cui al comma 210, per le finalità di cui alle lettere da a) a h) del comma 213, è disposto con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza. I decreti di cui al primo periodo sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le finalità di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) e acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata per le finalità di cui alla lettera a) del citato comma 213;



- Comma 213, lettera a), che individua tra le finalità del Fondo di cui al comma 210 il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- Comma 215 che, a decorrere dall'anno 2025, sottopone gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui ai commi 210 e 211, primo periodo, a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio;
- Comma 212 che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, tra gli altri abroga i commi 179 e 180 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, sezione II, che incrementa le disponibilità iscritte nel citato Fondo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;

RITENUTO di dover procedere al riparto della somma da destinare in favore delle Regioni a Statuto ordinario, delle Regioni a statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, delle province e delle città metropolitane, per l'anno 2025, per la finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della citata legge n. 213 del 2023, nell'ambito del Fondo di cui al comma 210, per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado, in base al numero degli studenti con disabilità fisiche o sensoriali presenti nelle scuole secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2024/2025,

VISTA la nota del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica, 26 novembre 2024, prot. 6247, con la quale sono stati comunicati i dati relativi agli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico 2024/2025, distinti per grado di istruzione, per provincia e per comune della scuola;

DATO ATTO che i dati comunicati dal Ministero dell'istruzione e del merito non tengono conto del nuovo assetto territoriale della Regione Sardegna, come previsto dalla legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 e dalla legge regionale 19 luglio 2024, n. 9, e che ciò non ha, comunque, impatti sul riparto regionale;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, in base al quale le Province autonome di Trento e Bolzano sono escluse dal riparto delle leggi di settore a decorrere dall'anno 2010 a eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accessi dalle medesime Province, dei rapporti giuridici già definiti entro il 31 dicembre 2009, delle risorse comunitarie e dei cofinanziamenti statali relativi a interventi comunitari, comunque denominati;

VISTO l'articolo 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire l'unitarietà dell'azione di governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonché con i relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse Amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

RITENUTO di assicurare anche per l'anno 2025 il livello di spesa per ogni alunno, pari a 1.340,806 euro pro capite, già garantito per l'anno 2024, per uno stanziamento complessivo di 128.227.991 euro;



ACQUISITO il parere reso dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella seduta del 24 luglio 2025;

DATO ATTO che le Regioni assicurano il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione anche agli studenti dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, quando con disabilità sensoriale, qualora previsto da specifiche normative applicabili a livello regionale;

VISTI gli assensi tecnici espressi dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota 6 agosto 2025, prot. 37086, dal Ministero dell'istruzione e del merito con nota 31 luglio 2025, prot. 132375 e dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie con nota 2 luglio 2025, prot. 1788;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del 10 settembre 2025;

Su proposta del Ministro per le disabilità e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

DECRETANO:

Art. 1.
Criteri di ripartizione

1. Il contributo di 128.227.990,97 euro, per l'anno 2025, per la finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che individua tra le finalità del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, istituito ai sensi del comma 210, per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado e con disabilità sensoriale di ogni grado di istruzione, qualora previsto da specifiche normative applicabili a livello regionale, è erogato a favore delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Tale contributo, da considerarsi integrativo rispetto alla copertura finanziaria prevista nelle disposizioni regionali attinenti alle funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane, è ripartito secondo l'allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, in proporzione al numero di studenti con disabilità iscritti nelle scuole statali secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2024/2025. Tale modalità di riparto costituisce criterio generale ai sensi dell'articolo 1, comma 214, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

3. Qualora le funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali siano svolte, a seguito di specifiche disposizioni legislative regionali, da soggetti diversi dalle province e dalle città metropolitane, la quota del contributo è attribuita alla regione, che stabilirà le modalità di riparto tra gli enti interessati.

Art. 2
Modalità di monitoraggio

1. Le regioni beneficiarie delle risorse di cui all'articolo 1 sono sottoposte a monitoraggio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione ai soli fini della successiva definizione degli obiettivi di servizio che, corredata delle istruzioni relative alla compilazione, è



pubblicata annualmente a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale.

2. Le regioni sono tenute a trasmettere la scheda di monitoraggio e rendicontazione a Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A. entro il termine indicato nelle istruzioni di cui al comma 1, in modalità esclusivamente telematica. In caso di mancata compilazione delle schede di monitoraggio nel termine assegnato, il Governo si riserva di attivare il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, data dell'ultima firma digitale

Il Ministro per le disabilità
(Alessandra Locatelli)

Il Ministro dell'economia e delle finanze
(Giancarlo Giorgetti)

Il Ministro dell'istruzione e del merito
(Giuseppe Valditara)

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
(Roberto Calderoli)



Allegato A

Riparto fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

Regione	Provincia	<i>N. studenti con disabilità secondaria II gr.</i>	<i>Percentuale sul totale nazionale</i>	<i>Importo per provincia e totale regionale</i>
PIEMONTE	ALESSANDRIA	429		575.205,81
PIEMONTE	ASTI	336		450.510,85
PIEMONTE	BIELLA	267		357.995,23
PIEMONTE	CUNEO	930		1.246.949,66
PIEMONTE	NOVARA	627		840.685,42
PIEMONTE	TORINO	3.291		4.412.592,83
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	267		357.995,23
PIEMONTE	VERCELLI	325		435.761,98
T. PIEMONTE		6.472	6,76739687%	8.677.697,01
LOMBARDIA	BERGAMO	1.140		1.528.518,97
LOMBARDIA	BRESCIA	1.598		2.142.608,17
LOMBARDIA	COMO	527		706.604,82
LOMBARDIA	CREMONA	708		949.290,73
LOMBARDIA	LECCO	362		485.371,81
LOMBARDIA	LODI	390		522.914,38
LOMBARDIA	MANTOVA	719		964.039,59
LOMBARDIA	MILANO	4.903		6.573.972,37
LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	997		1.336.783,69
LOMBARDIA	PAVIA	910		1.220.133,56
LOMBARDIA	SONDRIO	258		345.927,98
LOMBARDIA	VARESE	1.264		1.694.778,93
T. LOMBARDIA		13.776	14,40476813%	18.470.945,00
VENETO	BELLUNO	285		382.129,71
VENETO	PADOVA	660		884.931,97
VENETO	ROVIGO	337		451.851,63
VENETO	TREVISO	968		1.297.900,22
VENETO	VENEZIA	849		1.138.344,31
VENETO	VERONA	1.054		1.413.209,54
VENETO	VICENZA	1.399		1.875.787,62
T. VENETO		5.552	5,80540597%	7.444.155,00
FRIULI-VENEZIA GIULIA	GORIZIA	183		245.367,59
FRIULI-VENEZIA GIULIA	PORDENONE	394		528.277,75
FRIULI-VENEZIA GIULIA	TRIESTE	193		258.775,65
FRIULI-VENEZIA GIULIA	UDINE	558		748.170,01
T. FRIULI-VENEZIA GIULIA		1.328	1,38861296%	1.780.591,00
LIGURIA	GENOVA	1.791		2.401.383,46
LIGURIA	IMPERIA	373		500.120,62
LIGURIA	LA SPEZIA	286		383.470,50
LIGURIA	SAVONA	441		591.295,42
T. LIGURIA		2.891	3,02295185%	3.876.270,00
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	1.435		1.924.056,80
EMILIA-ROMAGNA	FERRARA	744		997.559,76
EMILIA-ROMAGNA	FORLI'-CESENA	569		762.918,69
EMILIA-ROMAGNA	MODENA	1.387		1.859.698,11
EMILIA-ROMAGNA	PARMA	682		914.429,78
EMILIA-ROMAGNA	PIACENZA	494		662.358,23
EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA	659		883.591,24
EMILIA-ROMAGNA	REGGIO EMILIA	956		1.281.810,66
EMILIA-ROMAGNA	RIMINI	507		679.788,71
T. EMILIA-ROMAGNA		7.433	7,77225911%	9.966.211,98
TOSCANA	AREZZO	741		993.537,33



Regione	Provincia	N. studenti con disabilità secondaria II gr.	Percentuale sul totale nazionale	Importo per provincia e totale regionale
TOSCANA	FIRENZE	1.565		2.098.361,56
TOSCANA	GROSSETO	372		498.779,87
TOSCANA	LIVORNO	715		958.676,37
TOSCANA	LUCCA	692		927.837,83
TOSCANA	MASSA-CARRARA	428		573.865,01
TOSCANA	PISA	796		1.067.281,66
TOSCANA	PISTOIA	794		1.064.600,05
TOSCANA	PRATO	513		687.833,53
TOSCANA	SIENA	553		741.465,78
T. TOSCANA		7.169	7,49620955%	9.612.238,99
UMBRIA	PERUGIA	1.351		1.811.428,75
UMBRIA	TERNI	416		557.775,25
T. UMBRIA		1.767	1,84764992%	2.369.204,00
MARCHE	ANCONA	833		1.116.891,53
MARCHE	ASCOLI PICENO	362		485.371,83
MARCHE	FERMO	273		366.040,08
MARCHE	MACERATA	526		705.264,04
MARCHE	PESARO E URBINO	570		764.259,51
T. MARCHE		2.564	2,68102682%	3.437.826,99
LAZIO	FROSINONE	770		1.032.420,73
LAZIO	LATINA	1.072		1.437.344,19
LAZIO	RIETI	329		441.125,22
LAZIO	ROMA	6.602		8.852.002,17
LAZIO	VITERBO	698		935.882,69
T. LAZIO		9.471	9,90327809%	12.698.775,00
ABRUZZO	CHIETI	764		1.024.375,87
ABRUZZO	L'AQUILA	640		858.115,91
ABRUZZO	PESCARA	597		800.461,25
ABRUZZO	TERAMO	619		829.958,98
T. ABRUZZO		2.620	2,73958279%	3.512.912,01
MOLISE	CAMPOBASSO	424		568.501,96
MOLISE	ISERNIA	98		131.399,04
T. MOLISE		522	0,54582527%	699.901,00
CAMPANIA	AVELLINO	573		768.281,92
CAMPANIA	BENEVENTO	332		445.147,64
CAMPANIA	CASERTA	1.463		1.961.599,38
CAMPANIA	NAPOLI	6.160		8.259.365,81
CAMPANIA	SALERNO	1.572		2.107.747,25
T. CAMPANIA		10.100	10,56098709%	13.542.142,00
PUGLIA	BARI	2.210		2.963.181,36
PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	836		1.120.913,85
PUGLIA	BRINDISI	750		1.005.604,53
PUGLIA	FOGGIA	1.476		1.979.029,72
PUGLIA	LECCE	1.195		1.602.263,22
PUGLIA	TARANTO	1.076		1.442.707,30
T. PUGLIA		7.543	7,88727976%	10.113.699,98
BASILICATA	MATERA	279		374.084,83
BASILICATA	POTENZA	509		682.470,17
T. BASILICATA		788	0,82396612%	1.056.555,00
CALABRIA	CATANZARO	458		614.089,14
CALABRIA	COSENZA	1.169		1.567.402,19
CALABRIA	CROTONE	182		244.026,69
CALABRIA	REGGIO CALABRIA	1.250		1.676.007,48



<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>N. studenti con disabilità secondaria II gr.</i>	<i>Percentuale sul totale nazionale</i>	<i>Importo per provincia e totale regionale</i>
CALABRIA	VIBO VALENTIA	250		335.201,50
T. CALABRIA		3.309	3,46003032%	4.436.727,00
SICILIA	AGRIGENTO	582		780.349,14
SICILIA	CALTANISSETTA	447		599.340,32
SICILIA	CATANIA	2.292		3.073.127,56
SICILIA	ENNA	212		284.250,89
SICILIA	MESSINA	1.103		1.478.909,12
SICILIA	PALERMO	2.126		2.850.553,74
SICILIA	RAGUSA	425		569.842,59
SICILIA	SIRACUSA	737		988.174,09
SICILIA	TRAPANI	879		1.178.568,55
T. SICILIA		8.803	9,20478904%	11.803.116,00
SARDEGNA	CAGLIARI	947		1.269.743,35
SARDEGNA	NUORO	290		388.833,76
SARDEGNA	ORISTANO	259		347.268,77
SARDEGNA	SASSARI	1.504		2.016.572,33
SARDEGNA	SUD SARDEGNA	527		706.604,80
T. SARDEGNA		3.527	3,68798034%	4.729.023,01

